



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 20/12/2024

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:19 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Mazzariello Francesco in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale dott.ssa Anna Mutascio.

Intervengono:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
Spagnuolo Paolo	Si		Pizzano Giuseppina		Si
Parziale Gianna	Si		Fasano Maria	Si	
Landi Domenico	Si		Trasente Carmela	Si	
Mazzariello Francesco	Si		Spagnuolo Giuseppe	Si	
Labate Raffaele	Si		Nazzaro Anna		Si
Scioscia Fabiola	Si		Palladino Nunzia	Si	
Guancia Antonio	Si		Musto Mirko	Si	
Barbarisi Raffaele		Si	Renzulli Roberto	Si	
Montuori Andrea Daniele	Si				

Tot. 14

Tot. 3

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il presidente introduce il punto all'ordine del giorno e relaziona su entrambi i punti 8 e 9 il consigliere comunale Domenico Landi.

Segue votazione per la trattazione congiunta con votazione separata dei punti 8 e 9: presenti n. 14, votanti n. 14, favorevoli all'unanimità.

Interviene il consigliere comunale Giuseppe Spagnuolo il quale sostiene la propria contrarietà alle approvande aliquote IMU, ribadendo quanto già asserito nelle precedenti annualità poiché trattasi di aliquote troppo gravose per i cittadini. Tiene a precisare che le spese possono essere sostenute senza intaccare i cittadini, pertanto preannuncia la proposta di un emendamento all'approvando punto. Passa poi alla lettura di uno stralcio delle linee programmatiche dell'Amministrazione Paolo Spagnuolo.

Il consigliere comunale Domenico Landi precisa che a fronte di un gettito superiore probabile ma da verificare ad un primo step a giugno, gli uffici preposti e questa amministrazione comunale stanno vagliando ogni possibile ipotesi per diminuire le aliquote.

Il consigliere comunale Giuseppe Spagnuolo ribadisce la sua contrarietà alle approvande aliquote.

Interviene il consigliere comunale Roberto Renzulli il quale si dice dispiaciuto di dette aliquote anche alla luce dell'approvando PUC che amplia le aree edificabili.

Interviene la consigliera comunale Nunzia Palladino la quale afferma che per sostenere aliquote alte o un Ente è in sofferenza finanziaria o offre innumerevoli e nuovi servizi alla propria comunità: ma nulla di tutto ciò accade ad Atripalda. Ribadisce anch'ella il contenuto dello stralcio delle linee programmatiche relativo alle azioni che questa amministrazione comunale ha programmato per quanto concerne l'IMU e chiede di riportare le medesime aliquote come previste in passato.

Interviene il consigliere comunale Domenico Landi il quale evidenzia che sono tutte plausibili le considerazioni sino ad ora esposte dai suoi colleghi consiglieri, ma è altrettanto vero che negli anni passati la manutenzione ordinaria era completamente abbandonata e, quindi, l'attuale amministrazione comunale ha dovuto affrontare come straordinari interventi che erano ordinari.

Segue dibattito consiliare.

Interviene il consigliere comunale Giuseppe Spagnuolo il quale ribadisce quanto già asserito e replica affermando che gli interventi posti in essere sino ad ora sono stati finanziati dall'avanzo di amministrazione lasciato dalla precedente amministrazione comunale.

Alle ore 17:58 rientra in aula il consigliere comunale Raffaele Barbarisi.

Interviene il Sindaco il quale ritiene evidenziare che le aliquote non sono state aumentate, bensì confermate. Per quanto concerne il bando alienazioni ne è stato confermato il contenuto dei bandi precedenti; per quanto concerne le locazioni, questa amministrazione comunale ha proceduto anche a porre in essere azioni di sfratto, come ben noto a tutti; per quanto concerne le spese "pazze" chiede ai consiglieri comunali quali siano.

Interviene il consigliere comunale Mirko Musto il quale ribadisce quanto già asserito dai colleghi del suo gruppo consiliare.

Segue lettura dell'emendamento proposto dal gruppo consiliare "Atripalda Futura" che viene poi allegato al verbale del presente provvedimento.

Si passa alla votazione dell'emendamento: presenti n. 15, votanti n. 15, favorevoli n. 4 (Giuseppe Spagnuolo, Nunzia Palladino, Mirko Musto e Roberto Renzulli), contrari n. 11, astenuti n. //.

L'emendamento proposto NON viene approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU, lasciando in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che in conformità all'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, pur escludendo dall'imposizione il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, purché non si tratti di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali fermo restando l'obbligo dichiarativo ove previsto:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO di quanto disposto dall'Art. 1 comma 769 della L. 160/2019: *“I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.”* omissis

VERIFICATO che il comma 741, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, indica, altresì, la definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e relative pertinenze, precisando che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

RAMMENTATO che il medesimo comma 744 attribuisce ai Comuni il gettito relativo all'attività di contrasto all'evasione attinente alla quota dei fabbricati del gruppo "D", di competenza dello Stato, sia con riferimento alle somme a titolo di imposta, quanto a quelle a titolo di interessi e sanzioni;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

ATTESO che il successivo comma 753 fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota nella misura di base dello 0,86 per cento, la cui quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla dello 0,30 per cento, fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, ha stabilito che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015, come successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, sono tenuti a diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, decorre dall'emanazione del decreto ministeriale;

VERIFICATO che il decreto suddetto è stato emanato in data 7 luglio 2023, come integrato con il decreto del 6 settembre 2024, con indicazione delle fattispecie che possono essere adottate mediante la diversificazione ivi indicata:

ATTESO che l'obbligo di diversificare le aliquote decorre dall'anno d'imposta 2025 in ragione delle problematiche riscontrate nel gestionale informatico messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, nella sezione IMU, che ha condotto al differimento indicato dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023;

CONSIDERATO, altresì, che solo a decorrere dall'anno d'imposta 2025 la delibera delle aliquote deve essere completata con il prospetto suddetto, quale allegato in formato Pdf, da compilare sulla base delle indicazioni dei richiamati decreti del MEF;

DATO ATTO che il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto che la delibera approvata senza il prospetto suddetto non acquisterà alcuna efficacia e, ai sensi del comma 764, è stabilito che nel caso di differenza fra le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale e quelle indicate nel prospetto previsto dal decreto del Mef, avranno efficacia le aliquote inserite nel prospetto elaborato in Pdf;

ATTESO, altresì, che ai sensi del comma 767, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef entro il 28 ottobre, purché inserite nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione del prospetto di cui sopra, per l'anno 2025 non opera la previsione di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e saranno applicate le aliquote stabilite nella misura ordinaria ai commi da 548 a 755;

CONSIDERATO, altresì, che il prospetto come sopra è stato generato in data 05.11.2024 con identificativo n. 601 per l'anno 2025;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*, nonché i vincoli descritti in materia di diversificazione delle aliquote;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

VISTE le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi, sulla base delle risultanze della banca dati comunale disponibile sul portale del federalismo fiscale, al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

RITENUTO pertanto, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario di IMU;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2025 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,6%	Conferma
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	Conferma
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06%	Conferma
Terreni agricoli	1,06%	Conferma
Aree fabbricabili	1,06%	Conferma
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	Conferma

VISTO il prospetto delle aliquote, allegato alla presente delibera, elaborato con l'applicativo informativo presente sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 756 e del decreto del Mef del 7 luglio 2023;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i. (Statuto dei diritti del contribuente);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024-2026 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2024 entrambe dichiarate immediatamente eseguibili;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29.06.2020;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Settore Tributi – Cultura – Contenzioso - Vicesegretario Generale e dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione: presenti n. 15 votanti n. 15, favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Giuseppe Spagnuolo, Nunzia Palladino, Mirko Musto e Roberto Renzulli), astenuti n. //,

D E L I B E R A

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato alla presente Deliberazione ed elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

- **Di stabilire** che la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- **Di stabilire** che la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- **Di dare atto** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2025;
- **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- **Di precisare** che la presente è parte integrante della deliberazione al bilancio di previsione 2025/2027 in conformità a quanto previsto dall'art. 172, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 267/00;

Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione dal seguente esito: presenti n. 15, votanti n. 15, favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Giuseppe Spagnuolo, Nunzia Palladino, Mirko Musto e Roberto Renzulli), astenuti n. //, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mazzariello Francesco

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30/12/2024

Dal Municipio, li 30/12/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2024

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 30/12/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

VISTO DI Regolarità tecnica

Data 13/12/2024

Il Responsabile del Settore
f.to REPPUCCI ENRICO

VISTO DI Regolarità contabile

Data 13/12/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to De Giuseppe Paolo

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 30/12/2024

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Mutascio

Emendamento punto 8. O.d.G. Consiglio Comunale 20/12/2024

Approvazione aliquote IMU anno 2025.

Nel deliberato, modificare le nuove aliquote IMU da applicare nell'anno 2025 da approvare, come da tabella delle aliquote che segue:

Nuove aliquote IMU per l'anno 2025

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Terreni agricoli	0,96%
Aree fabbricabili	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96%

Proposta del Gruppo Consiliare "Atripalda Futura"

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

